ISTITUTO COMPRENSIVO
BOSCO - MORO - FIORE
Terlizzi

21 Dicembre 2024

Circolare numero 157

Circolare n. 157 - ferie docenti a TD

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della

Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

decesso; malattia e infortunio; risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; congedo obbligatorio per maternità o paternità.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

I docenti con contratto fino al 30 giugno dovranno presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni quali:

vacanze natalizie; vacanze pasquali; ponti e festività; periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

le ferie devono essere state maturate; la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
Si precisa che la mancata richiesta di fruizione comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostituiva (Sentenza della Corte di cassazione – Ordinanza 17/06/2024, n. 16715).

Per i docenti **Supplenti brevi e saltuari** le disposizioni sopra indicate non si applicano rimanendo in vigore le precedenti normative.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clara Peruzzi